

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 24 febbraio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015) 586)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato l'avvio particolarmente contrastato della proposta in seno al Consiglio UE e l'istituzione, il 13 gennaio, di un Gruppo di lavoro *ad hoc* sul rafforzamento dell'Unione bancaria;

valutato che, ad oggi, l'assenza di un sistema comune di assicurazione dei depositi e di un sostegno fiscale europeo di ultima istanza in caso di crisi sistemica aumenta i rischi per i depositanti e creditori delle banche, in quanto l'Unione bancaria rappresenterebbe un sistema incompleto ed esposto a rischi di instabilità considerevoli,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica, costituita dall'articolo 114 del TFUE è appropriata rispetto all'obiettivo da conseguire, posto che la proposta di regolamento mira a preservare l'integrità del mercato interno e a migliorarne il funzionamento. L'applicazione uniforme di un unico insieme di regole per la protezione dei depositi, unitamente all'accesso a un Fondo europeo di assicurazione dei depositi gestito da un'autorità centrale, contribuirà al più corretto funzionamento dei mercati finanziari e alla stabilità finanziaria nell'Unione, ed eliminerà gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali evitando distorsioni significative della concorrenza.

La scelta di questa base giuridica è oltretutto giustificata dal fatto che essa incide sul regolamento (UE) n. 806/2014, relativo al meccanismo di risoluzione unico, fondato sulla base giuridica dell'articolo 114 del TFUE.

Non essendovi ragioni per discostarsi, si condivide quindi la scelta della Commissione europea;

- il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato perché nel contesto attuale gli SGD restano prettamente nazionali e sono pertanto vulnerabili agli *shock* locali di grande portata, alimentando una forte interazione potenzialmente negativa tra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali. Tale situazione pregiudica

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

l'omogeneità della tutela dei depositi e può contribuire a diminuire la fiducia tra i depositanti. Inoltre, le sostanziali differenze nelle misure di tutela dei depositanti applicate a livello nazionale, e soggette alle specificità locali e a vincoli di finanziamento, possono compromettere l'integrità del mercato interno. Solo un intervento a livello europeo può garantire ai depositanti un'adeguata assicurazione dei depositi in tutto il mercato interno e allentare il legame tra gli SGD nazionali e la posizione finanziaria dei rispettivi emittenti sovrani. Inoltre, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS - *European deposit insurance scheme*) consentirà notevoli economie di scala ed eviterà le esternalità negative che possono derivare da decisioni e fondi puramente nazionali.

Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

- le proposte rispettano il principio di proporzionalità, in quanto l'EDIS garantirà che le stesse regole siano applicate in modo uniforme al fine di tutelare i depositi in tutti gli Stati membri partecipanti. La disponibilità di riserve adeguate da cui attingere fondi aiuterà ad evitare che i problemi di una singola banca si traducano in una perdita di fiducia nell'intero sistema bancario dello Stato membro in questione o di altri Stati membri che i mercati considerano esposti a rischi analoghi. Inoltre, la scelta di un regolamento è in linea con il principio che le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'EDIS siano direttamente applicabili negli Stati membri in modo da scongiurare divergenze interpretative;

- nel merito, si condivide l'impianto complessivo della proposta in esame, la cui rapida approvazione costituisce lo stadio finale e necessario del completamento dell'Unione bancaria e darà stabilità al sistema bancario europeo.

In secondo luogo, si osserva come il processo di riduzione dei rischi bancari a livello europeo e il processo di graduale condivisione degli stessi debbano procedere parallelamente e sostenersi reciprocamente, con un effetto positivo in termini di credibilità rispetto ai mercati. Inoltre, la proposta della Commissione europea, essendo fondata su un approccio graduale verso l'obiettivo di una piena mutualizzazione, rappresenta già il frutto di un compromesso e non può costituire il punto di partenza per ulteriori compromessi al ribasso.

In terzo luogo, anche in considerazione del fatto che le regole sugli aiuti di stato alle banche e la direttiva BRRD (c.d. sul *bail-in*) prevedono che in caso di crisi sistemica l'autorità competente possa sospendere le regole sul *bail-in* di creditori e azionisti, si ritiene auspicabile in tali casi attivare una garanzia pubblica di ultima istanza per le passività delle banche.

Si osserva, inoltre, che gli Stati membri dell'Unione devono garantire che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari di un sistema di garanzia dei depositi (SGD) nazionale raggiungano un livello-obiettivo pari ad almeno lo 0,8% dell'importo complessivo dei depositi coperti dei propri membri (oppure a circa 55 miliardi di euro).

Nella proposta in esame, intervenendo sulla direttiva 2014/49/UE, sia pure soltanto indirettamente, si stabilisce che l'intervento dell'EDIS varrà soltanto a condizione che ciascuno SGD nazionale garantisca gradualmente nel tempo una

percentuale dell'importo totale dei depositi coperti corrispondente alle seguenti misure: - entro il 3 luglio 2017: 0,14%; - entro il 3 luglio 2018: 0,21%; - entro il 3 luglio 2019: 0,28%.

A tale riguardo, si dovrebbe chiarire con quali risorse l'EDIS possa realizzare tali interventi, in particolare nella prima fase della sua attività.

Inoltre, stante l'attuale livello di copertura del Fondo interbancario di tutela dei depositi (il SGD italiano), che dovrebbe corrispondere allo 0,4% dei depositi coperti (pari a circa 2 miliardi di euro), sarebbe opportuno chiarire quale impatto sul sistema italiano deriverebbe dalla disciplina vigente (la direttiva 2014/49/UE) che impone di raggiungere una percentuale dello 0,8% entro il 2024.

Più in generale, occorrerebbe valutare, nella prospettiva della piena integrazione degli SGD nazionali, i futuri rischi per il sistema italiano di essere chiamato a fronteggiare eventuali situazioni di criticità che possano determinarsi in altri Stati membri.

In proposito, occorre ricordare che l'Italia ha già significativamente concorso – con risorse dei nostri contribuenti – al risanamento di sistemi bancari di altri Paesi europei, soprattutto mediante gli interventi effettuati dall'ESM (il c.d. Fondo salva-Stati) e al cui finanziamento l'Italia ha contribuito per una quota corrispondente alla sua partecipazione al capitale della Banca centrale europea, pari al 17,7% del totale.

Infine, si auspica che gli organi parlamentari assicurino una costante e approfondita attenzione su tutti gli aspetti relativi al tema complessivo dell'Unione bancaria.

Paolo Guerrieri Paleotti